



Modifica del regolamento n. 3 del ministro dell'Ambiente, del 1° febbraio 2023, relativo alle condizioni e alla procedura di concessione del sostegno per l'acquisto di veicoli a emissioni zero

Il regolamento è istituito sulla base del comma 161, punto 3, e del comma 182¹, punto 5, della legge sulla protezione dell'aria atmosferica.

§ 1. Modifica del regolamento n. 3 del ministro dell'Ambiente, del 1° febbraio 2023, relativo alle condizioni e alla procedura di concessione del sostegno per l'acquisto di veicoli a emissioni zero

Regolamento n. 3 del ministro dell'Ambiente del 1° febbraio 2023 "Condizioni e procedura per la concessione di un sostegno per l'acquisto di veicoli a emissioni zero", è così modificato:

(1) l'articolo 1, commi da 3 a 6, recita come segue:

"(3) L'aiuto concesso all'impresa è un aiuto «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 2023/2831 del 15 dicembre 2023), ed è soggetto alle disposizioni del presente regolamento e dell'articolo 33 della legge sulla concorrenza.

(4) Il massimale di 300 000 EUR di aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione nell'arco di tre esercizi finanziari si applica per impresa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831. Il cumulo delle sovvenzioni è soggetto alle limitazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione.

(5) L'aiuto agricolo «de minimis» è concesso a norma delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24 dicembre 2013, pagg. da 9 a 17). L'importo totale degli aiuti «de minimis», compreso qualsiasi sostegno concesso a norma del presente regolamento, non deve superare 50 000 EUR in un periodo di tre anni.

(6) L'aiuto «de minimis» alla pesca è concesso a norma delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28 giugno 2014, pagg. da 45 a 54). L'importo totale dell'aiuto «de minimis», compreso il sostegno concesso a norma del presente regolamento, non supera 30 000 EUR nel corso dell'esercizio in corso e dei due esercizi fiscali precedenti.

(2) il comma 4, punto 2, recita come segue:

“(2) Un veicolo a emissioni zero ai fini del presente regolamento è un veicolo completamente elettrico, compreso un veicolo a celle a combustibile a idrogeno, delle categorie M1 e N1 (di seguito “automobile”), con emissioni di biossido di carbonio pari a zero grammi per chilometro (0 g/km).”;

3) al comma 4, punto 3, comma 6, punto 3, clausola 1, comma 7, punto 6, titolo del capitolo 3, clausola 7, e comma 7, punto 7, comma 11, punto 3, comma 14, punto 3, comma 16, punti 1, 2, 4, 6, 9 e 13, e comma 17, punto 3, clausole 6 e 7, i termini “veicolo a emissioni zero” sono sostituiti dal termine “veicolo” nel caso appropriato;

4) il comma 5, punto 1, è sostituito da quanto segue:

“(1) La sovvenzione può essere richiesta per un'autovettura che il richiedente ha acquistato e di cui ha preso possesso entro sei mesi dall'iscrizione dell'autovettura nel registro di circolazione ai sensi dell'articolo 173 della legge sulla circolazione stradale (in appresso “Registro del traffico dell'amministrazione dei trasporti”).

5) l'articolo 6, paragrafo 1 è formulato come segue:

“(1) L'importo della sovvenzione è:

- 1) per una persona giuridica, 4 000 EUR per un'automobile nuova;
- 2) per una persona fisica, 5 128,21 EUR per un'automobile nuova;
- 3) per una persona fisica, fino al 25 % del prezzo di acquisto, ma non oltre 5 128,21 EUR per un'autovettura usata.”;

6) all'articolo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi 1¹ e 1²:

“(1¹) Al momento dell'acquisto di un'autovettura, una persona giuridica può, oltre al sostegno di cui al comma 1, clausola 1, richiedere una sovvenzione aggiuntiva di 1 500 EUR per l'acquisto di un'autovettura per veicolo da rottamare, per la cancellazione di un veicolo usato di categoria M1 o N1 con motore a combustione interna dal registro di circolazione dell'amministrazione dei trasporti ai fini della rottamazione (di seguito “automobile da rottamare”).

(1²) Al momento dell'acquisto di un'autovettura, una persona fisica può chiedere, oltre al sostegno di cui al comma 1, clausola 2 o 3, un sostegno supplementare di 1 923,08 EUR per l'acquisto di un'autovettura da rottamare.

7) la seguente clausola 1¹ è aggiunta al comma 6, punto 3:

“(1¹) è sorto dall'acquisto e dal possesso di un'autovettura usata conforme dopo il 13 gennaio 2025;”

8) le clausole 4, 6 e 7 del comma 6, punto 3, sono abrogate;

9) alla clausola 5 del comma 6, punto 3, e del comma 6, punto 4, il termine “quattro” è sostituito dal termine “due”;

10) al comma 7, punto 1, dopo le parole “una persona fisica” sono aggiunte le parole “che è residente in Estonia ai sensi dell'articolo 6 della legge sull'imposta sul reddito”;

11) il comma 7, punti 4 e 5, è così formulato:

“(4) Un'impresa la cui attività principale o secondaria corrisponde al codice 45111 della classificazione estone delle attività economiche (EMTAK 2008) “vendita di autovetture e di

autoveicoli leggeri di peso a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate” non può chiedere un sostegno per l’acquisto di un’automobile.

(5) I commi 3 e 4 della presente sezione non si applicano alle imprese la cui attività principale corrisponde al codice 77111 della classificazione estone delle attività economiche (EMTAK 2008) “noleggio e leasing di autovetture e di autoveicoli leggeri di peso a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate” o al codice 45191 “vendita di altri veicoli a motore”.

12) I seguenti commi 11 e 12 sono aggiunti all’articolo 7:

“(11) Richiedente che desidera ricevere un sostegno ai sensi del comma 6, paragrafi 1¹ o 1² nella misura prevista, deve essere stato l’ultimo proprietario dell’automobile da demolire, come indicato nel registro del traffico dell’amministrazione dei trasporti, prima che l’automobile fosse cancellata dal registro del traffico dell’amministrazione dei trasporti.

(12) Il richiedente o qualsiasi persona correlata non deve essere il precedente proprietario o utilizzatore responsabile dell’autovettura usata per l’acquisto della quale è richiesta la sovvenzione.”;

13) La clausola 8 (2) 5) è abrogata;

14) al comma 8, punto 2, clausola 6, le parole “e una ruota con una cassa” sono soppresse;

(15) il comma 8, punto 3, recita come segue:

“(3) Un’impresa può presentare più domande senza superare il numero massimo di automobili di cui al comma 2, clausola 4. Un richiedente che sia una persona fisica può presentare una domanda di acquisto di un’automobile a norma del presente regolamento ogni due anni, tenendo conto del pagamento dell’aiuto.

(16) il comma (3)¹ è aggiunto all’articolo 8 nella seguente formulazione:

“(3¹) Una sovvenzione supplementare per un’automobile da rottamare può essere richiesta contemporaneamente a una domanda di sovvenzione per l’acquisto di un’automobile nuova o di seconda mano.

(17) il comma 8, punto 4, recita come segue:

“(4) Un richiedente allega i seguenti documenti alla domanda:

- 1) il contratto di vendita che certifica l’acquisto dell’automobile;
- 2) un documento di garanzia al momento dell’acquisto di un’automobile nuova, se la garanzia non è inclusa nel contratto di vendita;
- 3) se il leasing è stato utilizzato per l’acquisto dell’automobile, il contratto di leasing;
- 4) se l’automobile è stata acquistata, un ordine di pagamento indicante il pagamento per l’automobile;
- 5) una copia del certificato di immatricolazione dell’automobile nel registro stradale dell’amministrazione dei trasporti, dimostrando che il richiedente è il proprietario o il responsabile del veicolo;
- 6) una conferma che l’automobile sarà utilizzata per almeno due anni dal pagamento della prestazione e principalmente in Estonia;
- 7) una conferma che né il richiedente né una persona collegata al richiedente hanno richiesto o ricevuto sostegno per l’acquisto di un’automobile in conformità con la domanda da altri fondi del bilancio statale, fondi dell’Unione europea o altri fondi di aiuto esteri;
- 8) nel caso di un’automobile da rottamare, una copia del certificato di immatricolazione nel registro di circolazione dell’amministrazione dei trasporti indicante la conformità del richiedente

al comma 7, punto 11, e la conformità dell'autovettura da demolire ai requisiti del comma 9, punto 3.”;

(18) l'articolo 9 recita come segue:

‘§ 9. Requisiti per le automobili e le automobili da rottamare

(1) I requisiti per l'automobile sono i seguenti:

- 1) l'automobile deve essere un veicolo completamente elettrico, ovvero un veicolo esclusivamente elettrico che emette zero grammi di anidride carbonica per chilometro (g/km);
- 2) una fonte di energia elettrica può utilizzare una cella a combustibile a idrogeno per generare energia;
- 3) la velocità massima dell'automobile supera i 60 km/h;
- 4) l'automobile nuova deve essere tale al momento dell'acquisto, il che significa che la sua prima immatricolazione avviene nel registro di circolazione dell'amministrazione dei trasporti non più di sei mesi prima della presentazione della domanda e che l'automobile è registrata per la prima volta a nome del richiedente o a nome del locatore che ha designato il richiedente come utente responsabile;
- 5) l'automobile usata non deve avere più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione al momento della presentazione della domanda;
- 6) l'automobile nuova ha una garanzia di vendita di almeno due anni o una garanzia equivalente;
- 7) il costo dell'automobile di categoria M1 non supera 60 000 EUR, IVA esclusa;
- 8) il costo dell'automobile di categoria N1 non supera 80 000 EUR, IVA esclusa.

(2) Le restrizioni di cui alle clausole 7 e 8 del comma 1 del presente articolo non si applicano alle autovetture a celle a combustibile a idrogeno.

(3) Un'autovettura da rottamare è un veicolo delle categorie M1 o N1 con motore a combustione interna, che è stato cancellato dal registro di circolazione dell'amministrazione dei trasporti non più di sei mesi prima della presentazione della domanda di sostegno per l'acquisto dell'automobile, ma non prima del 13 gennaio 2025, e che ha superato un controllo tecnico non più di 15 mesi prima della sua cancellazione dal registro di circolazione dell'amministrazione dei trasporti.

19) il comma 10, punto 5, è modificato e formulato come segue:

“(5) Il volume finanziario e la distribuzione dell'invito a presentare proposte tra le persone fisiche e giuridiche sono approvati con direttiva del ministro delle Infrastrutture.”;

20) il comma 13, punto 2, clausola 2, è così modificato:

“(2) marca o modello dell'automobile e dell'automobile da demolire, numero di targa e numero di certificato;”;

21) nel comma 14, punto 1, le parole “o un veicolo a emissioni zero” sono sostituite dalle parole “, un'automobile o un'automobile da demolire”;

22) al comma 16, punto 4, la parola “quattro” è sostituita dalla parola “due”;

(23) il comma 16, punto 5, recita come segue:

“(5) Se il beneficiario trasferisce l'automobile o trasferisce i diritti e gli obblighi dell'utilizzatore responsabile derivanti dal contratto di leasing, concluso per l'acquisto dell'automobile prima della scadenza di un periodo di due anni dal pagamento della sovvenzione o dalla conclusione

del contratto di leasing, il beneficiario rimborsa la sovvenzione in proporzione al tempo impiegato. Il beneficiario può noleggiare l'automobile acquistata.”;

24) Al comma 17, punto 3, clausole da 6 a 8, il termine “quattro” è sostituito da “due”.

§ 2. Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2025.

Vladimir Svet
Il ministro

Keit Kasemets
Segretario generale